



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE
E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n 06 del 31 Marzo 2017

INDICE:

Art. 1(Oggetto e finalità)

Capo Primo: CREMAZIONE

Art. 2 - Esercizio della cremazione

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

Art. 5 - Caratteristiche delle urne cinerarie

Capo Secondo:

Art. 6 - Diverse destinazioni delle ceneri

Sezione I - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 7 - Dispersione delle ceneri

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 9 - Procedura per la dispersione

Sezione II – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 10 - Affidamento delle ceneri

Art. 11 – Modalità di conservazione delle urne affidate a terzi

Capo Terzo - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Senso comunitario della morte

Art. 13 - Registri per la dispersione

Art. 14 - Tariffe

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 - Informazione ai cittadini

LEGENDA NORMATIVA

(a) artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990

(b) art 38 del D.P.R. n. 445/2000

(c) art. 79 commi 4 e 5 del D.P.R. n.285/1990

(d) art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
 - il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - la Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
 - il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della Legge n.179 del 31/07/02);
 - la Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 e s.m.i. (Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
 - Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98;
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento integrano e si armonizzano con le norme contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.
3. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e le libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

Capo Primo

LA CREMAZIONE

Art. 2 - Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.78, 80 e 81 del D.P.R. n.285/1990 , non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune di decesso sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare dalla presentazione di apposito "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri", come da modulo allegato al presente Regolamento, da sottoscrivere in presenza dell'Ufficiale di Stato Civile.
4. Quanto previsto al comma 1.a) e 1.b) e al comma 2 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentarie ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R.285 /1990.
6. Ai sensi dell'Art. 2 comma 2-ter della L.R. 20/2007 e s.m.i., il Comune si doterà di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 30 anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 5 - Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro per avvenuta decorrenza del periodo di concessione, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Capo Secondo

DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 6 - Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere tumulate all'interno del cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta privata, in funzione delle dimensioni di ciascuna struttura.) o nell'apposito spazio individuato all'interno dell'ossario comune.
2. Le ceneri possono essere disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 7, 8, e 9.
3. Le urne contenenti le ceneri possono essere altresì affidate per la loro conservazione a terzi individuati con le stesse modalità indicate all'Art. 3 del presente Regolamento.
4. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Lesa. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Sezione I

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 7 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso , ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) espressa disposizione testamentaria;
 - b) per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
2. Quanto previsto al precedente comma 2 lettere a) b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettera c) la volontà deve risultare dalla presentazione di apposito "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri" come da modulo allegato al presente Regolamento.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, individuati mediante una delle modalità indicate al comma 2 del presente articolo. In mancanza da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
5. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del Cimitero Comunale.
6. È vietato costruire lapidi o croci votive nel punto in cui si sono sparse le ceneri sia nel Cimitero comunale che negli altri luoghi di dispersione.

Art. 8 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzate nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 ove presente;
 - b) nelle aree a ciò destinate poste all'interno dei cimiteri comunali che verranno individuate con atto della Giunta Comunale;
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall' articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente Regolamento.
7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
8. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
9. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.
10. È vietata la dispersione in aria (al vento).

Art. 9 - Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla dovrà sottoscrivere in presenza dell'Ufficiale di Stato Civile il "Verbale di manifestazione della volontà alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri" come da modulo allegato al presente Regolamento.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri durante il trasferimento.

Sezione II

AFFIDAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 10 – Affidamento delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso.
2. L'affidamento delle ceneri non è consentito nel caso di ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e/o conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto affidatario dell'urna contenente le ceneri è individuata con le modalità richiamate all'Art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11 – Modalità di conservazione delle urne affidate a terzi

1. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione alla persona affidataria individuata con le modalità richiamate all'Art. 3 del presente Regolamento.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione a propria cura e spese, nel cimitero comunale, e l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, e l'Ufficiale di Stato Civile provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

CAPO TERZO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007 e s.m.i., è realizzata nel cimitero, a cura e spese del soggetto affidatario, apposita targa individuale e riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, da posizionarsi nel luogo deputato ed individuato contestualmente all'area per la dispersione delle ceneri di cui all'Art. 8 comma 1 lettera b) del presente regolamento.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 13 - Registri per la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 14 - Tariffe

1. Il Comune di Lesa adotta politiche incentivanti la cremazione, e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, fatte salve spese relative a valori bollati ove necessari, applicando le tariffe solo a fronte delle altre prestazioni (tumulazione e inumazione delle urne cinerarie nei cimiteri comunali).

Art. 15 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 16 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Lesa favorisce e promuove l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche riguardo gli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito internet del Comune di Lesa, nel caso la documentazione necessaria sarà disponibile in opportuno formato digitale.

LEGENDA NORMATIVA - Artt. 78, 80 e 81 D.P.R. n. 285/1990

Articolo 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Articolo 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 , n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in 3 esemplari , dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 38 D.P.R n. 445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate via fax o via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
 - a. se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
 - b. ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carte d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n.59 .

Art. 79 commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 (autorizzazione alla cremazione) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 7 bis D. Lgs. 267/2000

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.
1. bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizione di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente ad erogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.